



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 - TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 132

OGGETTO :

MODIFICA CONVENZIONE PER IL MARKETING E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventuno**, del mese di **agosto**, alle ore **10** e minuti **30** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BESOZZI MATTEO	SINDACO	X	
STILO MASSIMO	VICE SINDACO	X	
MOALLI MARTA	ASSESSORE		X
DILUCA VITO	ASSESSORE	X	
GNEMMI CLAUDIA	ASSESSORE		X
GUENZI DAVID AMELIO LUIGI	ASSESSORE	X	
Totale		4	2

Totale 4 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DOTT.SSA GAMBA GIANNA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BESOZZI MATTEO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il Bilancio di previsione 2017-19, approvato con DCC n. 3 del 30.01.17;

Dato atto che, con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del 25.05.2000 e n.14 del 24.05.2005, il Comune di Castelletto Sopra Ticino è stato dichiarato Comune ad economia prevalentemente turistica;

Dato atto che l'organizzazione di manifestazioni di marketing del territorio si configura quale fine istituzionale di un Comune a vocazione turistica sia in quanto promozione dello sviluppo della comunità, sia in quanto attività informativa e di comunicazione, giacché:

- In merito al primo aspetto (art. 3 del D.Lgs 267 del 18.08.2000) è insita nella definizione di Comune la promozione dello sviluppo della propria Comunità, la quale, per un Comune a vocazione turistica, non può prescindere dallo sviluppo del turismo;

- In merito al secondo aspetto, sulla base del combinato disposto degli artt.1/2/9 L.7.06.2000 n.150, si configurano quali attività informative e di comunicazione istituzionale quelle volte a promuovere, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni, l'immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale (si richiama a tal fine il parere della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria n. 7/2011: *"Il combinato disposto degli artt.1/2/9 L. 7.06.2000 n. 150 considera come attività informativa e di comunicazione istituzionale quelle volte a promuovere mediante strumenti telematici, <<l'immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale>> specificando come le medesime <<non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico>>, potendo esplicitarsi <<anche attraverso...l'organizzazione di manifestazioni...>>... Come emerge dalla relazione della Camera dei Deputati, la L. 150/2000 costituisce una attuazione dei principi generali di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa ...che si deve ritenere non toccata dalle innovazioni previste dal D.L. 78/2010..")*);

Dato atto che la Pro Loco è soggetto istituzionale preposto allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;

Considerato che la collaborazione con soggetti del terzo settore favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà, come previsto dall'art.118 del titolo V della Costituzione, come modificato dalla L.Cost. 18 ottobre 2001, n.3 e come ribadito dall'art. 8 del D.Lgs.267/2000 in tema di partecipazione popolare e valorizzazione delle libere forme associative;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 28.06.2017 all'oggetto *"Convenzione per il marketing e la valorizzazione turistica del territorio comunale 2017"*, con la quale il Comune e la locale Pro Loco elaboravano, a mezzo convenzione, una strategia congiunta atta a conseguire gli obiettivi in oggetto, attraverso la realizzazione di una serie di eventi;

Dato atto che nell'ambito di detta convenzione è volontà della parti realizzare, nel mese di agosto, la tradizionale "Notte bianca";

Atteso che, a seguito di riunione operativa fra le parti, è emerso che la resa qualitativa dell'evento non risulta in linea con le risorse economiche poste a disposizione dall'Ente nel contesto della sopra citata convenzione, la quale prevede che dei 5.590,00 complessivi, euro 2.500,00 siano espressamente investiti per la realizzazione degli addobbi natalizi (incluse le luminarie);

Ritenuto opportuno, al fine di garantire maggiore flessibilità finanziaria e liquidità in virtù dei costi che dovranno essere sostenuti, abolire il suddetto vincolo e procedere all'erogazione di un secondo acconto, riformulando l'art. 3 della citata convenzione dal presente disposto:

"ART. 3 ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE

- Erogare alla Pro Loco di Castelletto, per l'annualità 2017, la somma massima di euro 5.590,00, a copertura dei costi che la Pro Loco si troverà a sostenere ai fini della presente convenzione, detratte le eventuali entrate. Di detto importo euro 2.500,00 dovranno dalla Pro Loco essere investiti per la realizzazione degli addobbi natalizi (incluse le luminarie);

Il suddetto importo di euro 5.590,00 verrà corrisposto con le seguenti scadenze:

- 1) euro 2.795,00 a titolo di primo acconto, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione*
- 2) euro 2.795,00 massimi a saldo, entro il 28.02.2018..."*

alla seguente nuova formulazione:

"ART. 3 ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE

...- Erogare alla Pro Loco di Castelletto, per l'annualità 2017, la somma massima di euro 5.590,00, a copertura dei costi che la Pro Loco si troverà a sostenere ai fini della presente convenzione, detratte le eventuali entrate.

Il suddetto importo di euro 5.590,00 verrà corrisposto con le seguenti scadenze:

- 1) euro 2.795,00 a titolo di primo acconto, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione;*
- 2) euro 2.500,00 a titolo di secondo acconto entro il mese di settembre;*
- 3) euro 295,00 massimi a saldo, entro il 28.02.2018..."*;

Allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, la nuova versione della convenzione in oggetto, recepitente la suddetta modifica;

Confermato che detta convenzione non viola il disposto dell'art.9 del D.L. 31.05.2010 n.78 il quale impone il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (parere della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.1076/2010; pareri n.1075/2011 e n.6/2011 della Sezione Lombarda della Corte dei Conti; parere n.7/2011 della Sezione Ligure della Corte dei Conti; deliberazione n.163/PAR/2010 della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia; parere Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria n. 7/2011);

Demandata al Responsabile di Area la definizione degli ulteriori procedimenti amministrativi volti a dare attuazione alla presente;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli dei presenti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di APPROVARE, nell'ambito del progetto di marketing e valorizzazione turistica del territorio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 28.06.2017, al fine di garantire risorse economiche adeguate alla realizzazione, nel mese di agosto, di una "Notte Bianca" che costituisca attrattiva turistica rilevante, l'abolizione, nella relativa convenzione sottoscritta con la locale Pro Loco, del vincolo di riservare euro 2.500,00, dei 5.590,00 complessivi stanziati, alla realizzazione degli addobbi natalizi.
2. Di MODIFICARE conseguentemente l'art.3 della suddetta convenzione, dalla precedente formulazione:
"ART.3 ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE
- Erogare alla Pro Loco di Castelletto, per l'annualità 2017, la somma massima di euro 5.590,00, a copertura dei costi che la Pro Loco si troverà a sostenere ai fini della presente convenzione, detratte le eventuali entrate. Di detto importo euro 2.500,00 dovranno dalla Pro Loco essere investiti per la realizzazione degli addobbi natalizi (incluse le luminarie);
Il suddetto importo di euro 5.590,00 verrà corrisposto con le seguenti scadenze:
1) euro 2.795,00 a titolo di primo acconto, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione;
2) euro 2.795,00 massimi a saldo, entro il 28.02.2018..";

al seguente nuovo testo:
"ART. 3 ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE
...- Erogare alla Pro Loco di Castelletto, per l'annualità 2017, la somma massima di euro 5.590,00, a copertura dei costi che la Pro Loco si troverà a sostenere ai fini della presente convenzione, detratte le eventuali entrate.
Il suddetto importo di euro 5.590,00 verrà corrisposto con le seguenti scadenze:
1) euro 2.795,00 a titolo di primo acconto, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.
2) euro 2.500,00 a titolo di secondo acconto entro il mese di settembre.
*3) euro 295,00 massimi a saldo, entro il 28.02.2018...."*al seguente nuovo testo:
come da allegata nuova bozza di convenzione, recepente la suddetta modifica, parte integrante e sostanziale del presente atto...
3. Di DARE ATTO che tale convenzione avrà durata dalla sua sottoscrizione al 31.12.2017.
4. Di DARE ATTO che dal presente atto non deriveranno ulteriori costi rispetto a quanto già impegnato a bilancio.
5. Di DEMANDARE ai responsabili di Area, secondo le specifiche competenze, gli atti necessari alla definizione di tutti gli ulteriori adempimenti al fine di rendere la presente esecutiva.
6. Di DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BESOZZI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/09/2017

Castelletto S. Ticino , li 12/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, li 12/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA GAMBA GIANNA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
(art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

=====